


15050-19



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere l'indicazione e
gli altri dati personali,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 10/03/2001 in quanto
 di natura di ufficio
 e di natura di parte
 imposta dalla legge



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Bologna, sezione Minorenni, ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [REDACTED] per furto consumato in abitazione, furto tentato in abitazione, ricettazione e porto ingiustificato di arnesi da scasso.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato lamentando, con un primo motivo, la violazione degli artt. 97, comma 2, cod. proc. pen. e 29 disp. att. cod. proc. pen., per la ragione che

Handwritten signature

██████████, dopo la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, fu difeso da un avvocato d'ufficio non iscritto nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio davanti al Tribunale per i Minorenni.

Con altro motivo si duole della mancata concessione del perdono giudiziale e della sospensione condizionale della pena, negati, deduce, con motivazione manifestamente illogica e senza considerare che ██████████ non è ricaduto – dopo i fatti per cui è processo – nell'illecito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato. A parte la contraddittorietà della deduzione (a pag. 2 il ricorrente afferma, prima, che l'avv. Zerbinati fu "nominato d'ufficio dalla cancelleria della Corte d'appello"; poi, che "la nomina dell'avv. Zerbinati veniva richiesta al call center quale nomina per procedimento ordinario"), resta il fatto che non è causa di nullità la designazione, quale difensore d'ufficio, di legale iscritto in un elenco diverso da quello degli imputati minorenni, in quanto il comma quarto dell'art. 97 cod. proc. pen., nel prevedere l'obbligo di nominare un sostituto iscritto nell'elenco, non commina alcuna nullità nell'ipotesi di inosservanza dell'obbligo stesso. Tanto è stato ripetutamente affermato per l'ipotesi che venga nominato, quale difensore d'ufficio, un legale non iscritto (addirittura) nell'elenco dei difensori d'ufficio (ex multis, n. 56347 del 4/7/2017); lo stesso deve valere, di conseguenza, per i legali iscritti in un elenco predisposto dal Consiglio dell'Ordine circondariale, ma diverso da quello cui si riferisce il reato (o l'imputato) da giudicare, per il principio di tassatività delle nullità e perché queste non possono dipendere da errori o inadempienze del Consiglio dell'Ordine, ovvero da scorrettezze dello stesso legale designato (che ometta di segnalare l'irregolarità della sua nomina). Né può ritenersi che la nullità derivi dalla violazione radicale del diritto di difesa, essendo stata in ogni caso garantita un'assistenza tecnica professionalmente qualificata attraverso la nomina di un difensore abilitato all'esercizio della professione avanti al giudice.

2. Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è infondato. Il perdono giudiziale e la sospensione condizionale della pena sono stati negati – oltre che per il numero e la gravità dei reati commessi - in considerazione della condotta successiva ai fatti per cui è processo, non avendo ██████████ mostrato alcuna consapevolezza circa la gravità delle proprie condotte, né volontà di cambiamento, ed essendosi arbitrariamente allontanato dalla struttura in cui era stato collocato, a titolo di cautela. Tanto ha convinto i giudici a formulare una prognosi sfavorevole circa i futuri comportamenti dell'imputato, che lo rende

immeritevole dei benefici di legge. Tale motivazione non presta il fianco a censura, atteso che non può essere la condotta tenuta dall'imputato nel breve lasso di tempo intercorso tra i reati giudicati in questa sede (commessi ad aprile 2017) e la sentenza d'appello (pronunciata ad aprile 2018) a smentire la prognosi, sfavorevole, che è base della decisione.

Consegue a tanto il rigetto del ricorso. Non viene pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali in considerazione della minore età dell'imputato.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso.


In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 4/2/2019

Il Consigliere Estensore
(Antonio Settembre)



Il Presidente
(Gerardo Sabeone)



CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione Penale
Depositato/Pervenuto
5 APR. 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Maria Cristina D'Angelo

